

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2850

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIMIENTI, BRESCIA, DI BENEDETTO, D'UVA, LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, SIMONE VALENTE, BALDASSARRE, COMINARDI, CIPRINI, BECHIS, RIZZETTO, TRIPIEDI, LUIGI DI MAIO, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, L'ABBATE, TURCO, MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, GRANDE, SCAGLIUSI, DEL GROSSO, AGOSTINELLI, CANCELLERI, BARBANTI, RUOCCO, BUSINAROLO, FERRARESI, CARIELLO, CASO, BRUGNEROTTO, D'INCÀ, ALBERTI, VALLASCAS, SEGONI, TOFALO, SPESSOTTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DELL'ORCO, TERZONI, DAGA, MICILLO, BENEDETTI, PARENTELA, FANTINATI, LOREFICE, COZZOLINO, SILVIA GIORDANO, MANTERO, GRILLO, PESCO, RIZZO, FRUSONE, CORDA, BASILIO, CRISTIAN IANNUZZI, ARTINI, PINNA, DE LORENZIS, LIUZZI, NICOLA BIANCHI, BARONI, PAOLO BERNINI, BONAFEDE, BUSTO, CARINELLI, CASTELLI, CECCONI, COLONNESE, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE ROSA, DELLA VALLE, DI VITA, DIENI, FICO, FRACCARO, GALLINELLA, LOMBARDI, LUPO, MANNINO, NESCI, NUTI, PETRAROLI, PISANO, SARTI, SIBILIA, SORIAL, TONINELLI, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI, COLLETTI, BATTELLI**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e altre norme in materia di reclutamento del personale docente della scuola

*Presentata il 28 gennaio 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di porre un argine definitivo al fenomeno del precariato scolastico, divenuto strutturale dopo oltre venti anni di politiche scellerate che hanno devastato la certezza del diritto attraverso una schizofrenica stratificazione di modifiche normative, finendo

spesso per calpestare i diritti acquisiti e impedendo di fatto il rispetto delle stesse norme di legge. Spesso, in un quadro di perenne incertezza, sono stati i tribunali a ripristinare la legalità, cancellando l'efficacia di provvedimenti illegittimi e aprendo lunghe stagioni di sanatorie per tentare di rendere meno iniqui gli effetti di quegli stessi provvedimenti.

Dall'introduzione del « doppio canale » di reclutamento (decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989) fino al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, di seguito « regolamento del 2010 », sono intervenuti numerosi provvedimenti che hanno integrato, modificato e finito per rendere sempre più complessa la materia. Si pensi alla legge n. 124 del 1999, che ha creato la prima graduatoria permanente da aggiornare anno per anno, che ha subito varie interpretazioni anche da parte della magistratura amministrativa e che ha modificato complessivamente l'organizzazione originaria degli scaglioni.

Il sistema è entrato in crisi con l'avvio del nuovo sistema universitario di abilitazione frutto della riforma « a puzzle » dell'ex Ministro Berlinguer che ha introdotto le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e che ha costretto il Ministero a progressive revisioni delle fasce nonché dei punteggi e dei titoli a esse attribuite.

Il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 ha trasformato quindi le supplenze annuali in fattore ordinario con l'aggiornamento delle graduatorie permanenti ogni due anni.

La legge n. 269 del 2006 (cosiddetta legge Fioroni) ha tentato di definire un quadro di riferimento per l'assorbimento del precariato strutturale esistente trasformando le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con aggiornamento del punteggio biennale. Ma successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, che ha riaperto le graduatorie ad esaurimento per

i docenti abilitati del IX corso SSIS, che in teoria non avrebbe mai dovuto essere attivato, ai docenti abilitati presso le Facoltà di scienza della formazione, le accademie e i Conservatori nell'anno scolastico 2007/2008.

Negli ultimi anni sono intervenuti ulteriori provvedimenti legislativi e regolamentari che, lungi dal semplificare la situazione, hanno esasperato il contenzioso e le aspettative delle varie categorie di precariato, diventato, come detto, ormai strutturale.

Dopo quasi dieci anni di blocco, solo nel 2012 (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012) sono stati indetti i primi concorsi ordinari a cattedra. Tale ritardo, ultradecennale, ha cristallizzato la situazione del cosiddetto precariato « storico » nella scuola per poi introdurre con il regolamento del 2010, dopo la chiusura delle SSIS, un nuovo canale di abilitazione per i futuri docenti con i tirocini formativi attivi e i percorsi abilitanti speciali, intasando le graduatorie e aumentando i contenziosi.

Dopo più di venti anni di *caos*, usato spesso strumentalmente per fini di consenso politico a ogni tornata elettorale, è dunque necessario intervenire sul sistema di reclutamento con una proposta di legge organica che abbia caratteristiche di definitività per l'assorbimento del precariato attuale e che dia finalmente certezze in merito al reclutamento e all'abilitazione dei futuri docenti nel medio e lungo periodo.

Ecco dunque il motivo che ha spinto i deputati proponenti a presentare questo testo di legge, che si articola in due fasi.

In una prima fase transitoria, che produrrà i suoi effetti nel quinquennio dal 2015 al 2020, il Movimento 5 Stelle (M5S) prevede un piano di assunzioni straordinario che riguardi innanzitutto i 148.000 docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e i vincitori del concorso a cattedra del 2012, ma che sia poi rivolto, per scorrimento e in subordine, anche ai precari della seconda fascia delle graduatorie d'istituto provvisti di abilitazione. Questa

scelta si pone in contrasto con la direzione intrapresa dal Governo Renzi ed esplicitata nel documento « *La Buona Scuola* » e ha motivazioni ben precise.

L'assunzione a settembre 2015 di oltre 148.000 docenti delle graduatorie ad esaurimento, se davvero sarà realizzata, è comunque insufficiente. Ma soprattutto, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre scorso e delle motivazioni allegate, la scelta del Governo risulta ingiustificata e arbitraria: non è stato applicato il criterio delle 36 mensilità di servizio, come richiesto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, né si è scelto di privilegiare il criterio dell'abilitazione all'insegnamento. Si è deciso, al contrario, di puntare tutto su una sola categoria di docenti, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento abilitati entro il 2008, lasciando da parte tutti gli altri, ovvero chi ha avuto l'unica « colpa » di abilitarsi successivamente alla chiusura delle SSIS. Se è vero che l'assunzione dei 148.000 precari storici è doverosa e che la sentenza pone giustamente l'accento su di loro, è altrettanto innegabile che sono potenzialmente interessati dalla pronuncia della Corte almeno altrettanti precari abilitati e in possesso di almeno tre annualità di servizio.

Procedere secondo questa logica, adottando cioè un mero criterio temporale nella scelta di quali abilitazioni considerare « di serie A » e quali invece « di serie B », risulta palesemente discriminatorio e non fa altro che alimentare le tensioni tra le categorie dei precari.

Il M5S ritiene invece che, anche sfruttando l'onda lunga dei prossimi pensionamenti, sia necessario compiere uno sforzo economico per garantire a tutti gli abilitati l'immissione in ruolo entro i prossimi cinque anni.

Dai dati ufficiali del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ormai risalenti all'anno scolastico 2007/2008, risultava infatti che i docenti di ruolo di età compresa tra i 45 e i 49 anni fossero 137.318, di età compresa tra 50 e 45 anni fossero 163.203 e di età compresa tra 55 e 59 anni fossero 153.999. Su un

attuale organico di diritto di circa 650.000 docenti, si prospetta dunque che nel corso dei prossimi dieci anni andranno in pensione più di 300.000 docenti, con la storica possibilità di un ricambio generazionale di più del 40 per cento del corpo insegnante.

Un Governo che vedesse nella scuola pubblica una risorsa da accrescere e da coltivare piuttosto che un fardello da alleggerire, considererebbe un numero superiore di docenti assunti a tempo indeterminato, adeguatamente formati, ben retribuiti e costantemente aggiornati, una grande opportunità di crescita per il Paese intero piuttosto che una spesa inutile da « potare » costantemente.

Ecco per quale motivo il piano straordinario di assunzioni proposto dal M5S, ripartito in un quinquennio e non in un solo anno, prenderà in considerazione anche i docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, già adeguatamente formati dallo Stato e in molti casi con diversi anni di servizio alle spalle. Per poter realizzare questo piano, ambizioso ma necessario, occorre unirlo a una serie di iniziative e di fondamentali interventi normativi paralleli: il ripristino delle compresenze e del tempo pieno nella primaria, il rispetto rigoroso del numero massimo di 22 alunni nella formazione delle classi, la revisione dei parametri pensionistici della riforma Fornero e l'incentivo al *part-time* dei docenti con una cospicua anzianità di servizio.

Al piano di assunzioni è affiancata anche una modifica strutturale delle attuali graduatorie, in modo da snellirne le procedure e da accelerarne lo smaltimento: le graduatorie ad esaurimento diventeranno graduatorie regionali, con possibilità di optare per un'unica provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo, mentre le attuali graduatorie d'istituto si trasformeranno in graduatorie provinciali, superando così l'assurdo limite di scelta delle venti scuole all'interno della stessa provincia.

L'attribuzione degli incarichi, delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle lezioni avviene attraverso il ricorso alla suddetta graduatoria provin-

ziale direttamente da parte degli ambiti territoriali.

È poi previsto un censimento preventivo di tutti i docenti attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, necessario per avere un quadro preciso della platea e per avere informazioni precise circa i titoli in possesso, gli anni di servizio, l'eventuale svolgimento di un'altra professione e l'indicazione della regione e della provincia in cui essere preferibilmente immessi in ruolo. La compilazione del questionario è formalmente vincolante per ottenere l'iscrizione nelle nuove graduatorie regionali e provinciali e per entrare nel piano di assunzioni.

Nel quinquennio transitorio è comunque mantenuto il cosiddetto « doppio canale » di accesso al reclutamento e verranno banditi regolari concorsi ogni due anni per tutti i docenti provvisti di abilitazione.

Oltre alla stabilizzazione, fondamentale strumento per garantire la continuità della didattica e la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola, il M5S non dimentica il concetto di merito. Ecco perché, per tutti i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie regionali e, in subordine, dalle graduatorie provinciali degli abilitati nel quinquennio 2015-2020, l'anno di prova è completamente modificato.

Non si tratterà più, come purtroppo avviene da sempre, di un semplice obbligo formale e burocratico, di un mero passaggio automatico e scontato all'assunzione a tempo indeterminato, ma sarà finalmente un anno di prova serio e ben strutturato, il cui superamento risulterà vincolante per la prosecuzione dell'insegnamento. Il nuovo anno di prova, a cui dovranno sottoporsi tutti gli aspiranti docenti destinatari del piano di assunzioni straordinario, conterà di verifiche *in itinere* e di prove rigorose che testino le competenze didattiche e psico-attitudinali e si avvarrà dell'importantissimo contributo di commissioni di valutazione esterne agli istituti scolastici, formate anche da un

nutrito contingente di ispettori ministeriali. Per coloro che verranno immessi in ruolo dalle graduatorie provinciali degli abilitati, il superamento dell'anno di prova avrà valore concorsuale.

Dal 2020 scatterà la seconda fase della riforma, che prevede una revisione globale del sistema di formazione per non ricreare più le attuali sacche di precariato. Dopo la laurea magistrale, si prevede un concorso bandito annualmente in base al fabbisogno reale che verta sulle competenze teoriche ma senza ricorrere ad assurdi *quiz* nozionistici e a crocette. Il superamento del concorso iniziale e di una prova psico-attitudinale che valuti l'effettiva capacità dell'aspirante docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni, darà accesso a un anno di corso-concorso da svolgersi presso la Scuola Superiore della Pubblica Istruzione, basato sul fabbisogno reale delle scuole. Il corso-concorso comprenderà un tirocinio retribuito, gestito interamente dalle scuole e sotto la supervisione di docenti *tutor* selezionati tra i docenti *senior*, con oltre dieci anni di servizio, che dedicheranno la metà del loro monte ore alla formazione dei tirocinanti. La formazione iniziale degli aspiranti docenti, che per la prima volta prevederà anche corsi di educazione ambientale, alimentare e affettiva oltre allo studio delle metodologie comunicazionali di trasferimento della conoscenza, è dunque volta alla valorizzazione delle competenze professionali inerenti l'insegnamento attivo e non teorico-accademico attraverso l'istituzione di un tirocinio incentrato sugli aspetti pratici e didattici della professione.

Al termine del tirocinio e dopo una prova finale, spetterà l'immissione in ruolo entro tre anni dal conseguimento della specializzazione. Qualora ciò non avvenga, gli aspiranti docenti che abbiano conseguito l'abilitazione ma che non siano stati assunti a tempo indeterminato entro tre anni avranno un risarcimento quantificabile nelle conseguenze causalmente riconducibili a tale mancata assunzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI  
AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE  
1994, N. 297

## ART. 1.

*(Accesso ai ruoli).*

1. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « materna, elementare e secondaria » sono sostituite dalle seguenti: « dell'infanzia, primaria e secondaria » e le parole da: « , per il 50 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « tramite concorsi pubblici per titoli ed esami »;

b) il comma 2 è abrogato;

## ART. 2.

*(Concorsi per titoli ed esami).*

1. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, la parola: « triennale » è sostituita dalla seguente: « biennale » e la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « biennio »;

b) al comma 2, dopo la parola: « secondaria » è inserita la seguente: « di secondo grado »;

c) al comma 3, la parola: « elementare » è sostituita dalla seguente: « primaria »;

d) al comma 20, le parole: « provveditore agli studi » sono sostituite dalle seguenti: « direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ».

### ART. 3.

*(Percorso di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria).*

1. L'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 401. — *(Percorso di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria).* — 1. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 i percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si svolgono durante i corsi di laurea magistrale, quadriennali, di scienze della formazione primaria. I corsi sono a numero chiuso e programmati in base ai posti vacanti e disponibili presenti nel sistema di istruzione dell'infanzia e primaria della regione. A tale scopo gli uffici scolastici regionali, con cadenza annuale, forniscono i dati sul fabbisogno delle singole istituzioni scolastiche. La laurea in scienze della formazione primaria costituisce titolo abilitante all'insegnamento ».

### ART. 4.

*(Scuola superiore della pubblica istruzione).*

1. L'articolo 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: « ART. 402. — *(Scuola superiore della pubblica istruzione).* — 1. È istituita la Scuola superiore della pubblica istruzione (SSPI), con sede centrale in Roma.

2. La SSPI, posta nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca e coordinata dal Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione istituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è un'istituzione di alta formazione che ha lo scopo di sostenere e di promuovere il processo di innovazione del sistema nazionale di istruzione.

3. Compito primario della SSPI è svolgere attività di formazione di eccellenza per i docenti, con il supporto di attività di analisi e di ricerca.

4. La SSPI è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La SSPI è iscritta nell'apposito schedario dell'Anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. La SSPI svolge prioritariamente attività di formazione, selezione e reclutamento dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

6. L'attività di formazione è svolta da esperti nell'ambito della didattica e dell'insegnamento, da pedagogisti, da psicologi e da docenti secondo la seguente percentuale: per il 70 per cento personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e per il 30 per cento docenti universitari presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono istituite le sedi distaccate della SSPI e sono definiti i compiti, le attività e l'organizzazione della stessa ».

#### ART. 5.

*(Percorso di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado).*

1. Dopo l'articolo 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente: « ART. 402-bis.

— (*Percorso di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado*). — 1. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 i percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgono dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica, che costituisce titolo di accesso al corso-concorso bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è tenuto dalla SSPI e ha durata annuale. Il corso-concorso è aperto a tutti i candidati in possesso di laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero di abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o per il gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

3. Per l'insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dall'anno 1990, sono validi solo se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.

4. Il corso-concorso è bandito sulla base del fabbisogno reale del sistema di istruzione delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, secondo le modalità di cui all'articolo 400. A tale scopo gli uffici scolastici regionali, con cadenza annuale, forniscono i dati del fabbisogno delle singole istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

5. L'anno di formazione, a cui si accede solo mediante superamento del corso-concorso e a seguito di una prova psico-



attitudinale che valuti l'effettiva capacità dell'aspirante docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni, comprende quattro gruppi di attività:

a) un percorso formativo, da svolgere presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, con insegnamenti di scienze dell'educazione e con insegnamenti di pedagogia, di didattiche disciplinari e di metodologie dell'insegnamento che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico. Al termine dei corsi sono stabilite delle sessioni di esame in cui sono testate le conoscenze e le competenze acquisite dagli specializzandi;

b) un percorso di carattere socio-psico-pedagogico, finalizzato allo sviluppo delle capacità relazionali del futuro docente e basato sullo sviluppo di tecniche di comunicazione e motivazionali efficaci che favoriscano il naturale processo relazionale docente-discente. Tale percorso è incentrato sull'approfondimento di tecniche di comunicazione assertiva, di ascolto attivo e di intelligenza emotiva nonché sullo studio delle metodologie comunicazionali di trasferimento della conoscenza;

c) un percorso formativo finalizzato all'attribuzione agli specializzandi delle necessarie competenze in materia di educazione civica, educazione alimentare, educazione all'ambiente ed educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, al fine di contrastare il diffondersi di pregiudizi e ogni forma di bullismo;

d) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un docente *tutor* ai sensi di quanto previsto dai commi 6 e 7. La SSPI progetta il percorso di tirocinio, di concerto con le istituzioni scolastiche, prevedendo una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, anche in compresenza con i docenti *tutor*. Almeno 75 ore del tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni disabili.

6. Al termine dell'anno di formazione è prevista una prova finale che tiene conto dei risultati degli esami svolti *in itinere* e dell'attività di tirocinio svolta da ciascuno specializzando. La valutazione è affidata a una commissione, di cui fanno parte il personale della SSPI gli insegnanti delle istituzioni scolastiche che abbiano collaborato alle attività di tirocinio.

7. L'accesso al ruolo avviene entro tre anni dalla conclusione del periodo di formazione. Qualora ciò non avvenga è riconosciuto un risarcimento quantificabile nelle conseguenze causalmente riconducibili a tale mancata assunzione.

8. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio la SSPI si avvale di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che abbia raggiunto un livello di esperienza professionale pari ad almeno dieci anni e che possa essere utilizzato per metà del proprio monte-ore nell'insegnamento tradizionale nelle classi e per l'altra metà in attività di formazione per i nuovi docenti.

9. Ai docenti di cui al comma 9 sono affidati compiti tutoriali, in qualità di *tutor* dei tirocinanti. I *tutor* dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento dei tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole inserite nell'elenco di cui al comma 10 i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato e che abbiano raggiunto un livello di esperienza professionale pari ad almeno dieci anni nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

10. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio ciascun ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i vincitori del corso-concorso di cui al presente ar-

ticolo evidenziando per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e con un'esperienza professionale pari ad almeno dieci anni disponibili a svolgere il compito di *tutor* con il rispettivo *curriculum vitae*;

b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio;

c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;

d) presenza di laboratori attrezzati;

e) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche;

f) sviluppo di progetti inerenti l'educazione alimentare, l'educazione ambientale e l'educazione all'affettività e alla sessualità consapevole.

11. Ciascun ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco di cui al comma 10, delle condizioni previste per l'inserimento.

12. Ai *tutor* supervisor è affidato il compito di:

a) orientare e gestire i rapporti con i *tutor* assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;

c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;

d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contingenti

del personale della scuola necessari per lo svolgimento dei compiti tutoriali e la loro ripartizione tra le sedi della scuola, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, la SSPI provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale. Il suo svolgimento comporta, per i *tutor* coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i *tutor* organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso ».

2. L'articolo 403 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ART. 6.

*(Piano per l'assorbimento del personale scolastico a tempo determinato).*

1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche, il rafforzamento dell'offerta formativa e la continuità didattica nonché per offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano quinquennale, per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo a tempo determinato all'interno delle graduatorie ad esaurimento su base regionale di cui all'articolo 8 e, in subordine, del personale docente ed educativo inserito nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui all'articolo 9. Il piano quinquennale è funzionale all'attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, nonché del relativo decreto legislativo di attuazione 6 settembre 2001, n. 368.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo la determinazione degli organici sulla base dei seguenti criteri:

a) rispetto dei limiti del numero degli alunni per classe stabilito dalle norme sulla sicurezza e sull'agibilità dei plessi scolastici;

b) ripristino del tempo pieno e delle presenze nella scuola primaria;

c) attuazione della revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel rispetto delle specifiche professionalità dei docenti;

d) incentivazione delle richieste di *part-time* da parte del personale di ruolo con almeno venticinque anni di servizio.

3. Nella prospettiva del superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto è realizzato l'organico funzionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

#### ART. 7.

*(Criteri per l'immissione in ruolo).*

1. Dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado ha luogo, per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento su base regionale di cui all'articolo 8 e, in subordine, alle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui all'articolo 9.

2. Durante la fase transitoria sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentaseimesi mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/2015.

ART. 8.

*(Graduatoria ad esaurimento  
su base regionale).*

1. Al fine di accelerare il processo di assorbimento delle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle suddette graduatorie ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo e in cui confluiscono tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

2. La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

3. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

4. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il

31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale.

ART. 9.

*(Graduatoria provinciale  
dei docenti abilitati).*

1. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliarne le prospettive lavorative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui all'articolo 8 e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo conseguiranno entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale.

2. L'attribuzione degli incarichi, delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle lezioni avviene attraverso il ricorso alla graduatoria provinciale di cui al comma 1 direttamente da parte degli ambiti territoriali. I docenti provvisti di abilitazione che richiedano l'inclusione nelle graduatorie provinciali possono indicare tutte le sedi delle istituzioni scolastiche presenti nella provincia.

ART. 10.

*(Censimento).*

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e di consentire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una corretta e puntuale verifica dei percorsi professionali compiuti, l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui all'articolo 8 e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei

docenti abilitati di cui all'articolo 9 sono disposte a seguito di un censimento di tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento o che lo conseguiranno entro il 31 agosto 2019, finalizzato a valutare il profilo di tutti i docenti.

2. Il censimento di cui al comma 1 è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto devono indicare il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene, altresì, una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che, a seguito del censimento, rispondano al questionario.

3. All'esito del censimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti nel proprio sito *internet* istituzionale, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale di istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui agli articoli 8 e 9.

#### ART. 11.

*(Anno di prova).*

1. I docenti immessi in ruolo, ai sensi dell'articolo 7 sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico e il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.



2. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti è valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. La commissione è inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e redigono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che è valutata dalle commissioni di valutazione.

3. Le commissioni di valutazione esterne sono istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di dare piena ed efficace attuazione all'operato delle commissioni di valutazioni esterne, il contingente di ispettori ministeriali nominati è annualmente incrementato anche attraverso l'indizione di nuovi concorsi pubblici.

4. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui all'articolo 9 sostengono una prova finale in cui le commissioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo redigono una valutazione approfondita e complessiva del suo anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

## ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

1. Alla realizzazione delle immissioni in ruolo previste dal piano quinquennale, di cui all'articolo 6 della presente legge, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1.000 milioni di euro per il 2015, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori risorse conseguenti alla riduzione di spesa di cui al comma 3 e con le maggiori entrate di cui al comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono adottate misure di eliminazione o di riduzione dei regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, con esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, dell'istruzione e dei beni culturali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e riscossa dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 2 milioni di euro. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Dai patrimoni im-

mobiliari sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'imposta di cui al presente comma è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o giuridiche, nelle seguenti misure: per patrimoni superiori a 2 milioni di euro, lo 0,75 per cento del totale; per patrimoni superiori a 5 milioni di euro, lo 0,85 per cento del totale; per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento del totale; per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento del totale. Entro il 31 marzo 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

€ 2,00



\*17PDL0028910\*